

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2020**  
**538/2020/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA C.E.SI.-CESA EOLO SICILIA S.R.L. NEI  
CONFRONTI DI TERNA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1138<sup>a</sup> riunione del 15 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21 marzo 1988, n. 449 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne" (di seguito: DM 449/88);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010 "Modifica ed aggiornamento della convenzione annessa alla Concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale" (di seguito: DM 15 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel e, in particolare, il relativo Allegato A, recante "Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" e s.m.i. (nel seguito: deliberazione 653/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- il “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” di trasmissione nazionale, adottato da Terna S.p.A. (di seguito: Codice di rete);
- il “Regolamento di esercizio per il funzionamento in parallelo con la rete di trasmissione nazionale dell’impianto di produzione eolica C.le Caccamo”, sottoscritto in data 8 gennaio 2014 tra C.E.Si. - Cesa Eolo Sicilia S.r.l. e Terna S.p.A. (di seguito: Regolamento di esercizio);
- il vigente assetto organizzativo;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. C.E.Si.-Cesa Eolo Sicilia S.r.l. (di seguito anche: reclamante o C.E.Si.) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 23 giugno 2020 (prot. Autorità 19654 del 23 giugno 2020), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando (in sintesi) a Terna S.p.A. (di seguito anche: gestore o Terna) di avere risolto, con lungo ritardo, una problematica tecnica emersa sulla Rete di Trasmissione Nazionale (nel seguito: RTN) causante reiterati guasti (e conseguenti disalimentazioni non programmate) del proprio impianto di produzione di energia eolica;
2. in data 17 luglio 2020 (prot. 22946), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 4 agosto 2020 (prot. 25323), l’Autorità ha chiesto a Terna alcune informazioni;
4. in data 5 agosto 2020 (prot. Autorità 25450 del 5 agosto 2020), Terna ha presentato la propria memoria difensiva;
5. in data 10 agosto 2020 (prot. Autorità 26077 dell’11 agosto 2020), il reclamante ha presentato una nota sulla tempistica per la presentazione della replica alla memoria di Terna del 5 agosto 2020;
6. in data 11 settembre 2020 (prot. Autorità 28406 dell’11 settembre 2020), Terna ha fornito riscontro alla richiesta del 4 agosto 2020;
7. in data 24 settembre 2020 (prot. Autorità 30189 del 24 settembre 2020), il reclamante ha replicato alla memoria di Terna del 5 agosto 2020 ed alla risposta di Terna dell’11 settembre 2020;
8. in data 1 ottobre 2020 (prot. Autorità 31047 dell’1 ottobre 2020), Terna ha contro replicato alla replica del reclamante del 24 settembre 2020;
9. in data 9 ottobre 2020 (prot. Autorità 32237 del 9 ottobre 2020), C.E.Si. ha, a sua volta, contro replicato alla nota di Terna dell’1 ottobre 2020;
10. in data 21 ottobre 2020 (prot. 33789), l’Autorità ha chiesto a Terna ulteriori informazioni;

11. in data 28 ottobre 2020 (prot. Autorità 34797 del 28 ottobre 2020), Terna ha fornito riscontro alla richiesta del 21 ottobre 2020;
12. in data 4 novembre 2020 (prot. Autorità 35836 del 5 novembre 2020), il reclamante ha replicato alla risposta di Terna del 28 ottobre 2020;
13. in data 30 novembre 2020, la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

#### **QUADRO NORMATIVO:**

14. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
  - a) il Titolo V della deliberazione 653/2015/R/eel e, segnatamente:
    - l'articolo 22, comma 1, il quale definisce livelli specifici di continuità per i clienti finali in altissima (AAT) ed in alta tensione (AT) e non anche per i produttori;
    - l'articolo 26, comma 2, ai sensi del quale *"...A seguito di guasti o anomalie gravi di cui al precedente comma 26.1, lettera c), Terna esegue le attività di riparazione e manutenzione finalizzate ad assicurare la continuità di servizio e a ripristinare, nel minor tempo possibile, la corretta funzionalità del sistema e dei suoi componenti..."*;
  - b) il Codice di rete e, in particolare:
    - il punto 3.9.1, ai sensi del quale Terna *"...delibera ed esegue gli interventi di manutenzione della rete di sua proprietà al fine di mantenere lo stato di funzionamento degli impianti e la regolarità del funzionamento medesimo..."*;
    - il punto 3.9.2, per cui l'attività di manutenzione è finalizzata: *"...a) al mantenimento di un adeguato livello di funzionalità del SEN e dei suoi componenti e alla riduzione delle probabilità di accadimento di anomalie e guasti sugli impianti della RTN; b) ad assicurare le condizioni per la continuità di servizio e a ripristinare, nel minor tempo possibile, la corretta funzionalità del SEN e dei suoi componenti a seguito di anomalie o guasti; c) a garantire la sicurezza degli impianti, del personale operante sugli stessi e dei terzi in genere..."*;
    - il punto 3.9.3, lettere b) e c), le quali rispettivamente prevedono che la manutenzione deve essere *"...efficiente dal punto di vista gestionale ed organizzativo, tramite un'adeguata attività di pianificazione..."* e *"...impostata sull'analisi storica dell'impianto e dei suoi componenti..."*;
    - il punto 3.9.4, il quale dispone che - allo scopo di mantenere efficiente e disponibile la RTN di sua proprietà - Terna esegue *"...gli opportuni controlli ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria..."*;
    - l'Allegato A54 e, in particolare, il paragrafo 4, nella parte in cui definisce il tempo di fine disalimentazione (tf) come il *"... tempo coincidente con*

*l'istante di ripristino della tensione trifase sulle sbarre del sito d'Utente in modo stabile per un tempo superiore a 3 minuti...";*

- c) il Regolamento di esercizio e, in particolare, il paragrafo 7.4 il quale recita che *"...qualsiasi responsabilità, anche relativa a danni, a persone o cose, derivante dall'esercizio e dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature, spetta a ciascuna delle parti in ragione delle rispettive competenze e proprietà..."*.

#### **QUADRO FATTUALE:**

15. L'impianto eolico nella titolarità di C.E.Si. è situato nel Comune di Caccamo (PA) ed è connesso alla RTN tramite la linea elettrica di Terna a 150 kV denominata "Fiumetorto-Caccamo", linea connessa a una Cabina Primaria (CP) di e-distribuzione S.p.a. che è a sua volta collegata tramite due direttrici RTN a 150 kV: "Caracoli-Fiumetorto" e "Fiumetorto-Cefalù-S. Stefano di Camastra";
16. la linea "Fiumetorto-Caccamo" è sovrappassante alla linea elettrica di Terna denominata "Caracoli-Caltavuturo";
17. nel periodo dal 2013 al 2019 l'impianto di produzione in parola ha subito alcune disalimentazioni derivanti principalmente da guasti - conseguenti alla presenza di avverse condizioni meteorologiche (caratterizzate da forte ventosità) - che hanno interessato direttamente la linea a 150 kV "Fiumetorto-Caccamo", ma anche da interventi di modifica dell'assetto di rete per superare dette problematiche, nonché, infine, da condizioni di esercizio che hanno comportato, in alcuni casi, fuori servizio programmati o accidentali di altri elementi di rete, con conseguente disalimentazione anche della citata linea (volta a consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza);
18. più in particolare, a seguito di alcune disalimentazioni verificatesi nel 2013 e, soprattutto nei giorni 5 e 17 gennaio 2014 - con mail del 23 gennaio 2014 - Terna ha comunicato al reclamante un fuori servizio della linea a 150 kV "Fiumetorto-Caccamo" (dalle 9.30 del 23 gennaio alle 16.30 del 24 gennaio 2014) per eliminare i malfunzionamenti che avevano interessato detta linea nei giorni precedenti;
19. negli annunciati giorni 23-24 gennaio 2014 - e poi anche in data 3 febbraio 2014 - Terna ha effettuato attività di modifica alla linea "Fiumetorto-Caccamo" (sovrappassante alla linea "Caracoli-Caltavuturo"), procedendo rispettivamente a modificare l'attacco dei conduttori dalla tipologia "a sospensione" a quella "in amarro bilaterale" (in corrispondenza dei sostegni 008 e 009) ed alla sostituzione dei conduttori della campata 8-9 della linea "Fiumetorto-Caccamo";
20. con mail del 10 febbraio 2014, C.E.Si. ha lamentato a Terna un ulteriore fuori servizio non programmato (occorso alle ore 10.26 circa di detto giorno), chiedendo altresì - oltre all'esecuzione immediata di tutte le attività necessarie per permettere una rapida risoluzione di tale fuori servizio - di essere informata circa *"...la pianificazione delle attività previste per arrivare ad una certa e risolutiva soluzione del problema presente sulla linea..."*;

21. con mail sempre del 10 febbraio 2014, Terna ha risposto di essere a conoscenza della problematica rappresentata e di stare “...*mettendo in atto quanto possibile per la risoluzione del problema...*”;
22. nella stessa giornata del 10 febbraio 2014, Terna ha riparato la rottura verificatasi nella fune di guardia (che ha la funzione di proteggere la linea dalle fulminazioni) della linea “Caracoli-Caltavuturo” ed ha contestualmente abbassato di 1 metro il punto di amarro della fune di guardia della linea “Caracoli-Caltavuturo”, al fine di aumentarne la distanza con la sovrappassante linea “Fiumetorto-Caccamo” e limitare il rischio di interferenze tra le stesse;
23. dopo due disalimentazioni verificatesi nella restante parte del 2014 (rispettivamente di 9:59 e 8:06 minuti) ed una nel 2016 (1:07 minuti), l’11 dicembre 2017 si è verificato un nuovo prolungato guasto, sempre derivante da fenomeni di forte ventosità, a seguito del quale, in data 7 febbraio 2018, Terna ha installato degli smorzatori sulla fune di guardia della linea “Caracoli-Caltavuturo”, per limitarne lo sbandamento e, quindi, le possibili conseguenti interferenze sempre con la linea sovrappassante *de qua*: dopo tale intervento, per la restante parte del 2018 si è verificata una ulteriore disalimentazione l’8 aprile 2018 (di 1:52:34 ore);
24. in data 21 aprile 2019 si è verificato un ulteriore disservizio (che ha interessato anche parte del giorno successivo), a seguito del quale, con nota del 13 maggio 2019, il reclamante si è lamentato con Terna per quanto occorso, sempre a causa del problema connesso alla particolare ventosità, nonostante le “...*rassicurazioni circa la sua risoluzione a gennaio del 2014...*”;
25. con mail del 28 maggio 2019, Terna - ricordati gli interventi già posti in essere nel passato e rilevato che gli stessi non erano riusciti ad impedire il ripetersi dell’evento - ha comunicato al reclamante essere in valutazione “...*la possibilità di effettuare un intervento più radicale, consistente nella eliminazione della fune di guardia incorporante fibra ottica dell’elettrodotto Caracoli-Caltavuturo previa installazione della fibra ottica avvolta su conduttore (Wrapped) in modo da incrementare la distanza con i conduttori della linea Fiumetorto ed i conduttori (la fune non ci sarà più) della linea Caracoli -Caltavuturo...*”;
26. il suddetto intervento di eliminazione della fune di guardia sulla campata 378-379 della linea “Caracoli-Caltavuturo” è stato definitivamente realizzato nei giorni tra il 3 e il 6 marzo 2020;
27. in data 6 maggio 2020, C.E.Si. ha presentato reclamo a Terna ex art. 3 della Disciplina, chiedendo alla stessa - in quanto ritenuta responsabile di un ingiustificato ritardo nella esecuzione degli interventi tecnici necessari ad adeguare la situazione impiantistica della linea “Fiumetorto-Caccamo” - il riconoscimento dei danni subiti (stimati in euro 222.470,00), per la mancata produzione di energia elettrica derivante dalle varie disalimentazioni non programmate occorse (elencate in particolare nel relativo Allegato A), nonché dei costi tecnici sostenuti per ripristinare l’operatività dell’impianto;
28. non avendo avuto risposta da Terna a detto reclamo, in data 23 giugno 2020 C.E.Si. ha presentato l’odierno reclamo all’Autorità.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

29. Il reclamante contesta a Terna, in primo luogo, una condotta “...*imprudente, non diligente ed omissiva...*” in relazione alla definitiva risoluzione del problema tecnico che ha causato diverse disalimentazioni dell’impianto di produzione, avendo la stessa effettuato l’adattamento tecnico della RTN, necessario ad evitare le disalimentazioni, solo nel marzo del 2020, mentre le caratteristiche tecniche di tale intervento “...*sono tali da rendere evidente come Terna avrebbe potuto risolvere l’anomalia tecnica eseguendo le medesime attività molti anni prima...*”;
30. più in particolare, C.E.Si. evidenzia che Terna, pur conoscendo “...*la sussistenza di uno specifico problema tecnico chiaramente individuato e certamente risolvibile già dal 2014...solo nel marzo 2020, ovvero 6 anni dopo...ha provveduto ad implementare gli interventi tecnici necessari per risolvere definitivamente il problema che interessava la linea a 150 kV “SM Caccamo-Fiumetorto...”*”, nonostante che sia stato dal reclamante “...*sollecitato più volte un intervento risolutivo...*” a Terna stessa;
31. C.E.Si. ribadisce, infatti, che Terna stessa ha rappresentato - nelle comunicazioni intercorse fin dal 2014 - che le disalimentazioni non programmate dell’impianto “...*erano riconducibili ad una ben nota difformità tecnica delle infrastrutture di linea rispetto alla particolare conformazione orografica dei luoghi e alla situazione climatica dell’area ove sono ubicati gli elettrodotti...*”, per cui essa stessa aveva già da allora “...*piena contezza della situazione tecnica della linea in discussione...e degli interventi da realizzare al fine di evitare i guasti e le lunghe, dannose, disalimentazioni non programmate dell’Impianto...*”;
32. per il reclamante, l’obbligo in capo a Terna di “...*intervenire tempestivamente al fine di rimuovere la causa dei guasti...*” risulta, in primo luogo, dall’articolo 7.4 del Regolamento di esercizio, per cui “...*qualsiasi responsabilità, anche relativa a danni, a persone o cose, derivante dall’esercizio e dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature, spetta a ciascuna delle parti in ragione delle rispettive competenze e proprietà...*”;
33. inoltre, più in generale, ad avviso di C.E.Si, gli obblighi e la responsabilità in capo a Terna in materia di esecuzione delle attività di manutenzione sulle infrastrutture di propria competenza - oltre che nella citata Direttiva 2009/72/CE e nella normativa nazionale di attuazione della stessa - trovano fondamento nell’articolo 26, comma 2 della deliberazione 653/2015/R/eel, laddove dispone che “...*A seguito di guasti o anomalie gravi di cui al precedente comma 26.1, lettera c), Terna esegue le attività di riparazione e manutenzione finalizzate ad assicurare la continuità di servizio e a ripristinare, nel minor tempo possibile, la corretta funzionalità del sistema e dei suoi componenti...*”;



34. poiché, a detta di C.E.Si. Terna ha omesso per anni di porre in essere i necessari interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la continuità del servizio nel minor tempo possibile, risultano violate le citate disposizioni della deliberazione 653/2015/R/eel;
35. inoltre, il carattere gravemente omissivo della condotta di Terna “...risulta essere altresì lampante nel momento in cui si considera il tenore letterale delle disposizioni del Codice di Rete in materia di oneri di manutenzione...”, contenute nel Capitolo 3 del medesimo Codice relativo agli “Standard di manutenzione”;
36. per il reclamante, del resto, la condotta di Terna non può trovare giustificazione nelle asserite condizioni climatiche del tutto peculiari, trattandosi di dichiarazione “...assolutamente generica...anche considerato che nella progettazione e realizzazione delle opere, Terna dovrebbe aver eseguito i necessari studi preliminari, orografici e di fattibilità utili a valutare eventuali criticità...”, né nel presunto elevato numero di elettrodotti presenti, in quanto nell’area interessata dai guasti “...sono presenti soltanto tre elettrodotti, due dei quali paralleli (distanza >200 m) ed uno ortogonale ai precedenti...”;
37. C.E.Si. contesta, inoltre, che, “...la durata delle disalimentazioni non programmate subite dall’impianto di produzione evidenziano un tardivo intervento di Terna nell’esecuzione delle attività di ripristino...”, citando come esempio le disalimentazioni non programmate “...del giorno 24/01/2014 della durata di 26 ore o quella del 22/04/2019 della durata di 33 ore...”;
38. ad avviso del reclamante, quindi, se Terna, invece di eseguire “...interventi di mero ripristino...” avesse tempestivamente adottato “...i necessari rimedi di carattere risolutivo (e, cioè, adattare la struttura dell’elettrodotto alle asserite “condizioni climatiche del tutto peculiari...”, l’impianto di produzione non avrebbe subito “...211 ore di disalimentazioni non programmate, con mancata produzione per un ammontare pari a 1.483 MWh ed un danno stimabile in circa 222.473,00 Euro...”;
39. peraltro, C.E.Si. lamenta che, diversamente da quanto dichiarato da Terna, anche nel periodo 2014-2017 si sono verificate numerose disalimentazioni non programmate, quasi tutte “...da considerarsi “interruzioni lunghe” ai sensi della Delibera 653/2015 e ai sensi del Capitolo 11 del Codice di Rete...”, per cui, “...gli interventi precedenti al marzo 2020 non sono mai stati efficaci...”;
40. in relazione al tempo complessivo delle disalimentazioni subite, il reclamante ritiene che “...l’effettivo pregiudizio economico ed operativo derivante dalla violazione degli standard in materia di qualità e continuità del servizio di trasmissione debba essere valutato indipendentemente dalla durata delle disalimentazioni...” al di là di quanto dispone l’Allegato A54 del Codice di rete sulla determinazione della durata delle stesse;

41. C.E.Si. chiede, quindi, all’Autorità di “...riconoscere la responsabilità del gestore del sistema di trasmissione Terna S.p.A...” per i pregiudizi subiti come sopra descritti.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

42. Il gestore evidenzia, in primo luogo, che la linea 150 kV “Fiumetorto-Caccamo” - pur sviluppandosi in un’area territoriale che comprende altre linee, tra cui la doppia terna a 220 kV “Sorgente-Caracoli” e “Sorgente-Corriolo”, le linee a 150 Kv “Caracoli-Caltavuturo” e “Fiumetorto-Cefalù - “...è conforme alle disposizioni tecniche e normative vigenti di cui al Decreto Ministeriale 21 marzo 1988 ...e rispetta le distanze, previste dallo stesso D.M, rispetto alle altre linee localizzate nell’area...”;
43. il gestore, rileva, altresì, che detta linea “...ha subito nel tempo alcune disalimentazioni riconducibili alle seguenti motivazioni:
- i) condizioni metereologiche particolarmente avverse (es. elevata ventosità, fulminazioni ricorrenti) che, in alcuni casi, potrebbero avere comportato una interferenza tra la linea suddetta e la fune di guardia della linea 150 kV Caracoli-Caltavuturo;
  - ii) condizioni di esercizio che hanno comportato in alcuni casi fuori servizio programmati o accidentali di altri elementi di rete, anche di terzi, e la conseguente necessaria disalimentazione della linea 150 kV Fiumetorto-Caccamo volta a consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza...”;
44. Terna fa presente di essere tempestivamente intervenuta in occasione di ogni disalimentazione, effettuando “...numerose ispezioni necessarie ad individuare le origini del disservizio e ripristinando il corretto funzionamento della linea...”;
45. in particolare, Terna sottolinea che “...tra la fine 2013 e inizi 2014...ha avuto prime evidenze che una elevata ventosità poteva determinare interferenze tra la linea Fiumetorto-Caccamo e la fune di guardia della linea 150 kV Caracoli-Caltavuturo...” e che - per risolvere tale problematica - già nei giorni tra il 23 gennaio ed il 10 febbraio 2014 sono stati subito posti in essere interventi manutentivi di modifica della rete, al fine di aumentarne ulteriormente la distanza con la linea 150 kV “Fiumetorto-Caccamo” sovrappassante;
46. Terna evidenzia che, dopo tali interventi, le successive disalimentazioni intervenute “...sono state tutte di durata limitata (sempre inferiori a 10 minuti...) e risolte nei tempi di manovra...”, mentre nel corso del 2017 “...non si sono verificate disalimentazioni, ad eccezione di quelle occorse l’11 dicembre 2017...” (nuovamente dovute a fenomeni di forte ventosità), per cui i suddetti interventi “...posti in essere di volta in volta...hanno salvaguardato l’esercizio della linea per un periodo di 4 anni...”;
47. il gestore rileva, inoltre, di aver provveduto in data 7 febbraio 2018 - a seguito dei nuovi disservizi dell’11 dicembre 2017 - “...anche all’installazione di smorzatori per limitare lo sbandamento della fune di guardia...” della linea “Caracoli-Caltavuturo”;



48. avendo successivamente verificato che anche il suddetto intervento non era stato pienamente efficace - in quanto nell'aprile del 2019 si erano nuovamente verificati alcuni ulteriori disservizi - Terna dichiara di aver deciso *"...anche a seguito dell'intensificarsi di situazioni meteorologiche estreme...di rimuovere a marzo 2020 la fune di guardia ed esercire la linea Caracoli-Caltavuturo senza la stessa, valutando che le condizioni di esercizio complessive fossero più sicure - in ultima analisi - in assenza di predetta fune di guardia..."*;
49. Terna rivendica, quindi, di essersi sempre prontamente attivata per individuare l'origine dei disservizi occorsi - e adottare le misure più opportune per l'eliminazione degli stessi - *"...individuando, di volta in volta, le soluzioni tecnologiche più idonee al fine di consentire il ripristino tempestivo del servizio..."* e che gli interventi effettuati sono stati *"...studiati e progettati sulla base di quanto emerso nel corso delle diverse ispezioni allo scopo di risolvere le problematiche che di volta in volta venivano riscontrate..."*, sottolineando, inoltre, che *"...la decisione di eliminare la fune di guardia - che, come noto, ha la funzione di proteggere la linea dalle fulminazioni - è da considerarsi come soluzione tecnica di ultima istanza che il Gestore ha posto in essere nel momento in cui ha avuto evidenza che le soluzioni tecniche poste in essere non risultavano più essere pienamente efficaci..."*;
50. del resto, Terna precisa che non risultano esserci stati casi assimilabili all'interferenza occorsa tra l'elettrodotto "Fiumetorto-Caccamo" e l'elettrodotto "Caracoli-Caltavuturo" sottopassante, essendo la zona di ubicazione di tali elettrodotti caratterizzata da *"...un assetto della rete (elevato numero di elettrodotti presenti) e condizioni climatiche del tutto peculiari..."*: ne consegue che le misure adottate sono state *"...appositamente studiate e progettate per risolvere i guasti che si sono verificati nel caso specifico..."*;
51. il gestore oppone, inoltre, l'inconferenza del richiamo, operato da C.E.Si., alle disposizioni della deliberazione 653/2015/R/eel in tema di standard di qualità del servizio di trasmissione, in quanto riguardanti *"... i soli clienti finali e non anche i produttori; gli standard ivi indicati, infatti, sono definiti in relazione alle interruzioni relative ai soli clienti finali e non anche ai produttori..."*;
52. Terna evidenzia anche che la durata complessiva delle ore di disalimentazione indicata dal reclamante *"...è superiore di circa 93 h a quella realmente occorsa sulla linea Fiumetorto-Caccamo..."* e ciò in quanto i tempi di ripristino indicati dal reclamante *"...sembrano includere non solo il tempo di riattivazione della linea a cui l'impianto è collegato ma anche il tempo impiegato dal Reclamante stesso per rimettere l'impianto di produzione in parallelo alla rete..."*;
53. al proposito, il gestore eccepisce che, ai sensi dell'Allegato A54 del Codice di Rete, il tempo di fine disalimentazione coincide *"...con l'istante di ripristino della tensione trifase sulle sbarre del sito d'Utente in modo stabile per un tempo superiore a 3 minuti..."*, per cui i tempi tecnici di messa in parallelo degli impianti dei produttori con la RTN *"...non sono ricompresi nel calcolo della durata della disalimentazione..."*;

54. pertanto, Terna ritiene infondate le contestazioni mosse da C.E.Si. e chiede, quindi, che il reclamo sia respinto.

**VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

55. Occorre preliminarmente dare atto che, con il presente reclamo, C.E.Si. ha chiesto all’Autorità unicamente di accertare la responsabilità di Terna per le reiterate disalimentazioni non programmate occorse, che avrebbero arrecato al reclamante un pregiudizio economico, stimabile in euro 222.473,00, derivante dalla mancata produzione di energia elettrica (non anche il riconoscimento di detto pregiudizio);
56. pertanto, il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sull’asserito mancato rispetto, da parte di Terna, dei propri obblighi di manutenzione per garantire il corretto funzionamento della rete elettrica, non avendo in particolare - nella prospettazione del reclamante- tempestivamente effettuato l’adattamento tecnico della linea in parola il quale, ad avviso di C.E.Si., “...avrebbe permesso di evitare le lunghissime ed innumerevoli disalimentazioni non programmate subite dell’Impianto...”;
57. a tal proposito, giova in primo luogo osservare che, nel caso di specie, non possono configurarsi in radice - e quindi essere imputate a Terna - violazioni degli standard di qualità contenuti nella deliberazione 653/2015/R/eel, in quanto, come dedotto dal gestore, i relativi livelli specifici (ed indennizzi) dalla stessa previsti, sono applicabili unicamente ai clienti finali connessi in AAT e AT e non anche ai produttori (categoria cui appartiene il reclamante);
58. ciò posto, in relazione alle censure mosse dal reclamante sulle modalità e tempistica - con le quali Terna ha provveduto a risolvere la criticità tecnica in parola (che ha dato luogo a varie disalimentazioni) - occorre osservare, in linea generale, che Terna, quale gestore del funzionamento sicuro ed affidabile del sistema elettrico, ha l’obbligo di effettuare le attività di manutenzione della RTN al fine di ridurre, per quanto possibile, i guasti sulla RTN stessa e le conseguenti disalimentazioni degli utenti connessi;
59. ed invero, il DM 15 dicembre 2010 dispone, con particolare riferimento alle contestazioni inerenti al reclamo, che Terna garantisca sia i necessari interventi di manutenzione della RTN, sia l’affidabilità, l’efficienza e il minor costo del servizio erogato dal gestore;
60. occorre però, al contempo, osservare che il suddetto DM e il Codice di rete (così come, del resto, anche la deliberazione 653/2015/R/eel) non recano disposizioni tecniche dettagliate circa tempi e modi per l’effettuazione delle attività di manutenzione della rete elettrica da parte di Terna, bensì criteri generali che devono guidare l’azione della stessa nello svolgimento di tale attività;
61. pertanto, il giudizio sulla condotta di Terna - in relazione alle attività di manutenzione poste in essere - non può che avvenire valutando le circostanze del caso concreto in esame, alla luce di tali criteri generali;
62. orbene, in tale ottica - a seguito delle informazioni e della documentazione acquisita agli atti del procedimento nel corso della ampia e complessa istruttoria –

- occorre, in primo luogo, osservare che non risulta documentalmente smentita la dichiarazione di Terna, per cui la linea elettrica “Fiumetorto-Caccamo” in questione “...è conforme alle disposizioni tecniche e normative vigenti di cui al Decreto Ministeriale 21 marzo 1988 ...e rispetta le distanze, previste dallo stesso D.M, rispetto alle altre linee localizzate nell’area...” e di ciò l’Autorità non può che prendere atto (essendo peraltro, la verifica e la vigilanza tecnica ed amministrativa sulla esecuzione delle prescrizioni delle suddette norme affidate (ai sensi dell’articolo 3.01.1 del medesimo DM 449/88) esclusivamente alle Amministrazioni che hanno competenza autorizzativa, ai sensi delle vigenti leggi, alla costruzione ed all’esercizio degli elettrodotti);
63. da quanto sopra consegue che nessuna censura può, in questa sede, rinvenirsi nella individuazione dell’area di ubicazione delle linee elettriche *de quibus* e nell’iniziale concreto assetto tecnico delle stesse;
64. occorre, altresì, osservare che - a fronte delle prime evidenze di criticità tecnica emerse tra fine 2013 e inizio 2014 - in tempi oggettivamente ravvicinati (23/24 gennaio 2014, 3 e 10 febbraio 2014) Terna ha comprovato di aver posto in essere interventi di manutenzione consistenti in modifiche vere e proprie della rete e non - come dichiarato dal reclamante - meri interventi ripristino, avendo effettuato attività di modifica della struttura delle linee elettriche realizzate, agendo:
- a) sugli elementi di appoggio dei conduttori ai sostegni (dalla tipologia “a sospensione” a quella “in amarro bilaterale”);
  - b) sulla fune di guardia, abbassando di 1 metro il punto di amarro della fune di guardia stessa;
65. non può non rilevarsi, poi, che, a seguito di detti primi interventi, fino all’11 dicembre 2017 - quindi per un periodo ultra quadriennale - non si sono verificati analoghi significativi disservizi;
66. sul punto giova osservare che le 3 disalimentazioni indicate dal reclamante per i giorni 9 marzo 2014, 31 ottobre 2014 e 14 ottobre 2016 sono state rispettivamente di 9:59 minuti, 8:06 minuti e 1:07 minuto (e la prima è derivata come conseguenza di un guasto che ha interessato direttamente la linea 150 kV 023 CP Cefalù - CP S. Stefano di Camastra), non di 2 ore, 8 ore e 3 ore come indicato dal reclamante, essendo, quindi corretta, sotto il profilo regolatorio, l’affermazione di Terna per cui ciascuna delle stesse disalimentazioni sono state “...inferiori a 10 minuti...” (e risolte nei tempi di manovra);
67. al riguardo, ai fini della valutazione della corretta durata delle singole disalimentazioni (e, quindi, delle ore complessive di disalimentazione), si osserva che - ai sensi dell’Allegato A54 del Codice di rete - il tempo di fine disalimentazione coincide “...con l’istante di ripristino della tensione trifase sulle sbarre del sito d’Utente in modo stabile per un tempo superiore a 3 minuti...”, per cui eventuali tempi tecnici di messa in parallelo degli impianti dei produttori con la RTN, come correttamente evidenziato da Terna, non sono da ricomprendere nel calcolo della durata della disalimentazione;

68. orbene, gli effetti cogenti della suddetta previsione normativa non possono certo essere pretermessi in relazione alla fattispecie in esame, come, invece, parrebbe pretendere il reclamante;
69. si osserva, poi, che - a seguito del nuovo guasto occorso l'11 dicembre 2017 - sempre in tempi oggettivamente ravvicinati (7 febbraio 2018) Terna ha posto in essere un ulteriore intervento di manutenzione (posizionamento di smorzatori sulla fune di guardia della linea "Caracoli-Caltavuturo"), a seguito del quale - per oltre un anno circa - non si sono verificati analoghi significativi guasti (invero, per l'unica disalimentazione lamentata dal reclamante in data 8 aprile 2018 Terna ha indicato una durata di 1:52:34 ore);
70. si sottolinea, infine che - a fronte di un nuovo analogo disservizio verificatosi il 21 aprile 2019 (prolungatosi anche in parte della giornata successiva) -Terna ha preso in considerazione l'ipotesi di porre in essere un intervento obiettivamente più complesso e radicale, cioè la rimozione vera e propria della fune di guardia della linea "Caracoli-Caltavuturo" (nel tratto interessato dalle interferenze verificatesi), implicante anche valutazioni di raffronto in termini di sicurezza della rete rispetto ad altri eventuali diversi interventi;
71. dalle comunicazioni intercorse tra il gestore ed il reclamante acquisite agli atti, risulta che la valutazione sulla possibilità di effettuare tale intervento è stata comunicata al reclamante con mail del 28 maggio 2019, nella quale Terna informava (tra l'altro) che "... *Le verifiche progettuali di quanto sopra riportato sono già in corso e, fatti salvi i tempi di approvvigionamento dei materiali necessari, prevediamo di poter completare l'intervento entro i prossimi 3-4 mesi...*";
72. nella successiva mail del 23 dicembre 2019, Terna ha comunicato a C.E.Si. di essere stata interessata nell'ultimo periodo "...*da una mole di attività aggravata dalle severe condizioni meteo...*" - essendo state più volte emanate "allerte meteo" dalla Protezione Civile con grado di severità "Arancione" con "...*notevole impegno del personale dell'unità impianti...*" - e, quindi, di essere riuscita a programmare il completamento dell'intervento in questione "...*nel corso del mese di Gennaio/2020...*";
73. infine, con mail del 6 marzo 2020, Terna ha comunicato al reclamante l'avvenuto completamento del menzionato intervento di eliminazione della fune di guardia, incrementando ancor più la distanza tra i conduttori delle due linee "Fiumetorto-Caccamo" e "Caracoli-Caltavuturo";
74. ciò posto, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria - ed alla luce dei citati criteri generali in materia di manutenzione - si può ragionevolmente concludere che gli interventi tecnici posti in essere da Terna - motivati dall'esigenza di rimuovere la causa dei guasti avvenuti in condizioni di forte ventosità - in assenza di esperienze pregresse di situazioni simili, sono stati realizzati sulla base delle evidenze disponibili al momento in cui si sono resi necessari di volta in volta gli stessi;
75. sono state, invero, implementate in successione (peraltro in tempi oggettivamente ravvicinati, come sopra evidenziato, rispetto all'insorgere dei guasti) differenti soluzioni tecniche che, in linea teorica, avrebbero potuto risolvere definitivamente

- il problema - e che, comunque, in concreto hanno funzionato allo scopo per periodi non certo irrilevanti (oltre 4 anni dopo gli interventi del gennaio/febbraio 2014 e oltre 1 anno dopo l'intervento del febbraio 2018) - fino alla soluzione da ultimo adottata e considerata "di ultima istanza" rispetto alle precedenti soluzioni non risultate risolutive;
76. invero, il prolungato disservizio verificatosi nei giorni del 21 e 22 aprile 2019 (7 guasti che hanno determinato 24:11:45 ore di complessiva disalimentazione) pare aver motivato Terna a valutare (e poi realizzare) la scelta più radicale di rimuovere un tratto della fune di guardia - con il conseguente spostamento della fibra ottica sul conduttore - quale intervento, appunto, più rilevante dal punto di vista realizzativo e, quindi, di "ultima istanza";
  77. rispetto a quest'ultimo, i precedenti interventi nel 2014 e nel 2018 appaiono, invero, avere avuto minore impatto sulla configurazione della linea (avendo mantenuto la fune di guardia), ma, come ha dichiarato Terna, la relativa realizzazione ha risposto alla esigenza di affrontare il problema *de quo* per gradi, valutando la possibilità che questo potesse essere risolto con interventi potenzialmente efficaci ed in grado di mantenere la funzionalità di tutti i componenti della linea e verificando successivamente, di volta in volta, l'esito di ciascun intervento;
  78. solamente dopo aver verificato la non piena efficacia di tali interventi, nel marzo 2020 Terna ha realizzato un intervento più radicale, che - secondo le valutazioni tecniche operate da Terna stessa - è risultato essere il miglior compromesso tra l'aumento del rischio di fulminazione per la linea "Caracoli-Caltavuturo" (conseguente alla rimozione di un tratto della fune di guardia) e la riduzione del rischio di guasto conseguente alla interferenza tra detta fune di guardia e la linea "Fiumetorto-Caccamo";
  79. inoltre, si osserva che non sono emersi elementi fattuali per ritenere che i tempi occorsi per la realizzazione di detti interventi di modifica della struttura della rete (posti in essere successivamente ai guasti occorsi alla RTN) non siano coerenti con i tempi tecnici allo scopo necessari, anche alla luce delle circostanze rappresentate da Terna nelle citate mail del 28 maggio 2019 e 23 dicembre 2019 in relazione all'intervento da ultimo posto in essere;
  80. pertanto, si ritiene che la condotta di Terna nel periodo 2013/2020, in relazione alle informazioni disponibili, appare conforme alla normativa vigente, rispondendo in particolare all'esigenza di operare in modo efficace ed affidabile, intervenendo per gradi di complessità crescente e verificando "in campo" l'esito dei singoli interventi posti in essere a fronte di eventi meteorologici significativamente critici, caratterizzati da forte ventosità, con modalità tali da garantire - per quanto possibile e tenendo conto delle peculiari condizioni di rete - la sicurezza di funzionamento della rete stessa;
  81. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.

82. In conclusione, rilevato che - sulla base delle risultanze istruttorie e delle descritte motivazioni - non sono emersi i profili di responsabilità nella condotta di Terna lamentati da C.E.Si., il reclamo non risulta meritevole di accoglimento

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da C.E.Si.- Cesa Eolo Sicilia S.r.l. nei confronti di Terna S.p.A.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*